

Convenzione d'intesa tra Comuni per l'esercizio associato delle funzioni per la definizione e organizzazione di un'offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo denominato "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra"

L'anno duemilaventi il giorno ... del mese di ... i seguenti Soggetti:
Per la realizzazione del progetto "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra"

- Comune di Pisa
- Comune di Cascina
- Comune di Collesalveti
- Comune di Fauglia
- Comune di Crespina Lorenzana
- Comune di Casciana Terme Lari
- Comune di Terricciola
- Comune di Lajatico
- Comune di Chianni
- Comune di Montecatini Val di Cecina
- Comune di Volterra
- Associazione "Cammini d'Etruria"

Esclusivamente per il tratto in Mountain bike:

- Comune di Livorno
- Comune di Capannoli
- Comune di Ponsacco

Viste le caratteristiche della proposta di cammino strutturato per escursionisti a piedi e *mountain bike* (abbr. MTB) denominato "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra" elaborato da un gruppo di associazioni, cittadini ed imprenditori delle comunità incluse nei Comuni suddetti e riuniti in un "Comitato Promotore Cammino d'Etruria da Pisa a Volterra", già operante con denominazione "Comitati Promotore Via "Sacra" Etrusca da Pisa a Volterra" e costituitosi in data 31/01/2020 in Associazione Culturale di volontariato (o.d.v.) "Cammini d'Etruria" (C.F. 92137460496).

Visto che il progetto di "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra" andrà a formare, insieme ad un analogo progetto proposto dai comuni del tratto Volterra-Chiusi e denominato appunto "Cammino d'Etruria Volterra-Chiusi", un prodotto turistico unico, da promuovere in maniera unitaria, denominato "Cammino d'Etruria".

Visto l'art. 42 comma 2 lettera c) del D.lgs 267/2000 (Tuel) stabilisce tra le Competenze del Consiglio la stipula di convenzioni tra Comuni.

Considerato che i comuni stipulanti hanno ritenuto, nell'aderire alla presente convenzione, che tale "Cammino d'Etruria Volterra-Chiusi" possa rappresentare una importante opportunità per l'intero territorio dei Comuni associati, per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale della comunità complessivamente amministrata, in quanto il prodotto può costituire l'oggetto principale di una offerta turistica di qualità che, inglobando valori culturali, storici, ambientali e del patrimonio storico archeologico di rilevanza universale, è in grado di suscitare l'interesse e rispondere a specifici ma sempre più ampi segmenti di domanda turistica, alla ricerca di esperienze turistiche qualificate, diverse da quelle tradizionali del turismo di massa.

Visto

- L'art. 15 della Legge 20 gennaio 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 263 del 18 aprile 2011 con la quale è stato approvato il Progetto di eccellenza interregionale "In Etruria" finanziato con risorse statali;
- la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese" che disciplina, tra le altre, anche il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese, ivi comprese quelle inerenti il turismo;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 26 settembre 2018 "Approvazione del documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019" e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 22 del 10 aprile 2019 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR"), e richiamato in particolare il Progetto regionale 20 che prevede al punto 2.2. "Itinerari turistici" la definizione dei tracciati degli altri Cammini (diversi dalla Via Francigena) presenti in Toscana, nonché l'individuazione di nuovi tracciati turistici di particolare attrattività di interesse regionale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 663 del 18 giugno 2018 che approva gli standard minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo "Cammini della Toscana" ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 941 del 27 agosto 2018, che approva gli standard minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo "Cammini della Toscana" ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 20/12/2016 n. 86 - Testo unico del sistema turistico regionale e del Vademecum degli standard europei del percorso della Via Francigena
- il Decreto Dirigenziale n. 16253 del 29 settembre 2017 che ha trasferito all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana s.p.a, le risorse da destinare al Progetto interregionale In Etruria;
- la Delibera Regionale 910 del 15/07/2019 che Approva le Direttive per la concessione ai Comuni dei contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi di cui al Progetto Interregionale In Etruria;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 411 del 30 marzo 2020 "Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali)";
- il Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi, di cui al progetto interregionale In Etruria approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 263 del 18 aprile 2011, rivolto ai Comuni Capofila della Toscana che siano interessati da un itinerario etrusco;
- il Decreto Regionale 16416 del 07710/2019.

Premesso che la Regione Toscana, nell'intento di sviluppare un'offerta turistica di qualità attraverso l'istituzione di vie da percorrere a piedi e/o in bicicletta, denominati "Cammini", ha emesso il bando sopra citato al fine di supportare le amministrazioni locali per la realizzazione di nuovi percorsi etruschi.

Visto il Piano strategico nazionale di sviluppo del turismo 2017-2022, che prevede il sostegno alla creazione di nuove destinazioni e nuovi prodotti di valenza strategica basati sulla fruizione integrata delle risorse, sulla cooperazione territoriale e sulla qualità dell'informazione.

Dato atto che le nuove destinazioni sono rappresentate anche da nuove modalità e formule di consumo turistico quali i Cammini storici, gli itinerari culturali, i sentieri, la messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa, che diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi.

Visto altresì il documento strategico operativo per il turismo della Regione "Destinazione Toscana 2020", che dedica una particolare attenzione alla fruizione delle destinazioni e dei territori emergenti attraverso percorsi alternativi (vie e cammini) di cui la Toscana è assai ricca, prevedendone lo sviluppo anche in collegamento con le aree a maggiore vocazione turistica della regione.

Visto che il "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra" proposto, ideato e individuato dall'Associazione "Cammini d'Etruria" odv, risponde ai requisiti richiesti per essere classificato di interesse regionale ex L.R. 10 luglio 2018 n. 35 e risponde agli standard minimi previsti dalla sopra richiamata Delibera GR n. 941/2018.

Rilevata altresì la necessità di procedere ad una successiva stipula, previa ratifica della seguente convenzione in ogni Consiglio Comunale dei Comuni aderenti, di un protocollo d'intesa con l'Associazione "Cammini d'Etruria" dove saranno specificati i modi con cui, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni, le varie amministrazioni coopereranno tra di loro e con l'Associazione "Cammini d'Etruria" alla realizzazione, gestione e promozione del "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra".

TRA GLI ENTI ASSOCIATI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto

In relazione al Decreto_n.16416_del_07-10-2019 – Direzione Attività Produttive Regione Toscana (Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi), gli Enti stipulanti, comuni di: Pisa, Cascina, Collesalveti, Fauglia, Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari, Terricciola, Lajatico, Chianni, Montecatini Val di Cecina, Volterra, convengono di sottoscrivere la presente convenzione mirata alla definizione di quei canali organizzativi con i quali garantire il massimo possibile sostegno alla realizzazione, gestione e promozione del cammino denominato "Cammino di Etruria" nel tratto da Pisa a Volterra, denominato per motivi organizzativi "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra", garantendo il raccordo e il coordinamento delle attività necessarie per realizzare un'offerta turistica di qualità collegata a detto prodotto.

La Convenzione è sottoscritta anche dall'Associazione Cammini d'Etruria".

Esclusivamente per un percorso MTB partecipano alla conferenza dei sindaci disciplinata dal seguente Art. 8 i Comuni di Livorno, Capannoli, Ponsacco, sottoscrivono pertanto per questo fine specifico la convenzione.

Il percorso del Cammino è stato individuato preliminarmente dall'Associazione "Cammini d'Etruria" ed è riportato nell'allegato al presente documento (all. A). A seguito della "progettazione definitiva", il percorso definitivo dovrà essere acquisito nei piani urbanistici dei singoli comuni.

Art. 2- Modalità di esercizio delle funzioni

Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dai comuni associati, i quali affidano al Comune capofila, eletto a maggioranza alla prima conferenza dei Sindaci, il ruolo di ente capofila, responsabile dell'esercizio associato, delegato a seguire - insieme all'Associazione "Cammini d'Etruria" - le pratiche legate al progetto di Cammino d'Etruria e allo svolgimento di tutte le attività necessarie, compresa la rappresentanza legale nei confronti di soggetti esterni, qualora richiesta per lo svolgimento delle

funzioni associate. Le attività da svolgere che rivestono carattere non ricorrente, sono individuate dalla conferenza dei sindaci in sede di approvazione dei piani, delle linee di attività o di specifiche attività puntuali di particolare rilievo, come meglio indicato al successivo art.6.

Art. 3 – Scopo

Scopo della presente convenzione è quello di pervenire, attraverso fasi e passaggi successivi, alla definizione ed implementazione di un sistema di intervento in favore del Cammino d'Etruria nei suoi vari aspetti di gestione, promozione, organizzazione, manutenzione, monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti, ovvero nel reperimento delle risorse necessarie a far sì che tale progetto raggiunga i suoi obiettivi di promozione turistica.

Lo scopo dell'azione dei Comuni sarà perseguito nel rispetto dei seguenti principi e linee di azione: a) ogni azione e iniziativa intrapresa dai Comuni, sia singolarmente che in esercizio associato, in favore e in nome del progetto "Cammino d'Etruria" dovrà essere preventivamente concordato con l'"Associazione Cammini d'Etruria", organizzazione alla quale compete la cura della direzione del Cammino (definizione del tracciato, definizione e gestione dei servizi informativi, promozionali e divulgativi, rapporti con il Comitato scientifico, rapporti con i vari gruppi - come quello del "Cammino d'Etruria Volterra-Chiusi" o del Coordinamento federale Cammino d'Etruria" - che operano a vario livello in favore del "Cammino d'Etruria", ecc.);

b) i Comuni ricercando la piena collaborazione, coerente con lo scopo perseguito, di enti pubblici e di privati e promuovendo la più ampia partecipazione della cittadinanza insediata nel territorio di riferimento;

c) nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, efficacia e trasparenza;

d) attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata;

e) ricercando tutte le risorse (economiche, strumentali, ecc.), provenienti da soggetti pubblici o privati, necessarie o utili per la realizzazione dello scopo indicato e la successiva gestione e promozione.

La prima fase di tali attività consisterà nella predisposizione e trasmissione alla Regione Toscana della Proposta secondo quanto previsto dal Decreto n.16416 del 07-10-2019 – Direzione Attività Produttive Regione Toscana (Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi), con particolare riferimento all'Allegato A dello stesso. Contemporaneamente i Comuni si impegnano a riconoscere ufficialmente il tracciato del Cammino d'Etruria inserendolo nei loro strumenti urbanistici. Nella fase di gestione del "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra" i Comuni associati si impegnano a concordare le attività di manutenzione periodica ordinaria del percorso, stabilendo specifiche destinazioni economiche nei bilanci dal 2021 al fino al 2030, la promozione e la comunicazione del cammino e il monitoraggio e l'analisi dei flussi turistici connessi.

Art. 4 – Durata della convenzione e modalità di recesso

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 10 decorrenti dalla data di stipula.

Ogni Comune potrà recedere in qualsiasi momento, per giustificato motivo, dalla convenzione, previo un preavviso di almeno due anni. La volontà di recesso deve essere approvata dal proprio Consiglio Comunale e ratificata dalla conferenza dei sindaci nella prima seduta utile.

In caso di recesso, il Comune recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

Art. 5 – Estensione della Convenzione ad altri comuni e eventuale partecipazione di soggetti privati al prodotto turistico omogeneo

I Comuni toscani interessati dallo sviluppo del presente prodotto turistico omogeneo in quanto conseguenti a variazioni e ampliamento dei vari itinerari sul "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra", concordati con la Regione Toscana, hanno la facoltà di richiedere alla Conferenza dei Sindaci la sottoscrizione della presente Convenzione.

L'istanza di partecipazione viene presentata al Comune capofila. La Conferenza dei Sindaci, sentito il parere dell'Associazione "Cammini d'Etruria", approva a maggioranza.

Il prodotto turistico "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra" potrà prevedere la partecipazione di soggetti pubblici o privati, Pro Loco, Ambiti turistici, previa sottoscrizione di una carta di adesione che sarà

approvata dalla Conferenza dei Sindaci, i cui criteri saranno predisposti dal Comune Capofila e dall'Associazione "Cammini d'Etruria".

Art. 6 - Compiti e attività del Comune Capofila

Il Comune capofila, di cui all'articolo 2 della presente convenzione, quale Ente responsabile:

- rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti della Regione Toscana, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo (MIBACT), e degli altri eventuali soggetti pubblici o privati che collaborano per la realizzazione del "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra";
- stipula, in nome e per conto dell'"Associazione Cammini d'Etruria" e dei Comuni aderenti alla presente convenzione, gli atti convenzionali o contrattuali con Sviluppo Toscana S.p.A. nonché con i soggetti terzi, con i quali vengono stabiliti accordi di collaborazione o di appalto di lavori, beni o servizi, secondo piani, programmi o decisioni approvati a maggioranza dalla conferenza dei sindaci, sentito il parere dell'"Associazione Cammini d'Etruria";
- Il Comune capofila sarà l'unico Ente che si interfacerà con la Regione Toscana. Predisporre e trasmettere alla Regione Toscana la proposta del progetto del Cammino per la richiesta dei contributi secondo quanto previsto dal Decreto n.16416 del 07-10-2019 – Direzione Attività Produttive Regione Toscana (Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi), con particolare riferimento all'Allegato A dello stesso;
- gestisce, all'interno dei propri bilanci, attraverso poste dedicate di entrata e di spesa, le risorse economiche che i comuni convenzionati destineranno alla realizzazione delle attività e funzioni da esercitare in forma associata e indistinta;
- Per tutte le funzioni necessarie alla realizzazione e successiva gestione del Cammino ogni Comune avrà competenza per il tratto che insiste sul proprio territorio. Si intendono ricomprese nella gestione associata invece anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate in relazione a funzioni attribuite ai Comuni da disposizioni di legge statali o regionali.
- I comuni aderenti garantiranno la necessaria collaborazione da parte delle proprie strutture comunali competenti;
- Il Comune capofila si impegna a informare costantemente l'Associazione "Cammini d'Etruria" e gli altri Comuni su di ogni iniziativa presa nei suoi rapporti con la Regione Toscana in nome e per conto del "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra";
- Il Comune capofila e l'Associazione "Cammini d'Etruria" ricerca la collaborazione con specifiche associazioni di promozioni del territorio, quali le Pro Loco, promuovendo convenzioni o partecipazione alla Conferenza dei Sindaci come stabilito dall'art. 5.

Art. 7 - Responsabile della gestione

Il Comune capofila individua tra i propri uffici l'unità organizzativa responsabile dell'esecuzione del progetto complessivo sulla base delle indicazioni della conferenza dei Sindaci e dell'Associazione "Cammini d'Etruria", così come ogni Comune aderente alla presente convenzione dovrà individuarla per il proprio tratto. L'unità organizzativa responsabile di ogni Comune si avvarrà delle risorse umane e strumentali del proprio ufficio e della collaborazione degli uffici competenti dei comuni convenzionati.

Il responsabile della gestione, e l'ufficio cui appartiene, del Comune capofila, costituisce l'ufficio Comune della gestione associata ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della L.R. Toscana 86/2011. Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci. Il responsabile della gestione predisporre il Piano annuale delle attività nonché il rendiconto annuale delle attività svolte. Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno. Il responsabile della gestione acquisisce le entrate comuni, assume gli impegni di spesa dell'esercizio associato e assicura l'adempimento dei contratti, delle convenzioni e degli accordi comunque denominati, stabiliti con soggetti terzi.

Art. 8 – Conferenza dei Sindaci

La conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati in rappresentanza degli Enti convenzionati. La conferenza è convocata e presieduta dal rappresentante del

Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. Il Comune Capofila coordina i lavori e fissa l'ordine del giorno. La conferenza deve essere convocata almeno due volte l'anno o dietro richiesta di almeno quattro dei Comuni sottoscrittori. La partecipazione alla Conferenza dei Sindaci non prevede indennità o gettoni di presenza.

La conferenza dei Sindaci approva i propri atti di norma mediante accordo unanime. In caso di disaccordo le decisioni e gli atti sono assunti applicando la disciplina che regola il funzionamento degli organi collegiali del Comune capofila. Ferma restando la facoltà di recesso dalla convenzione come disciplinata all'art. 4, le deliberazioni assunte dalla conferenza dei sindaci per le quali non si è potuto raggiungere un consenso unanime, vincolano anche i Comuni che hanno espresso voto contrario.

Per le decisioni inerenti gli aspetti finanziari è comunque richiesta l'approvazione da parte di tutti i Comuni partecipanti alle singole azioni che sono chiamati a fornire le risorse.

In caso di progetti che per loro natura dovessero riguardare in via diretta un numero ridotto di Comuni, essi possono essere considerati approvati se accolti dall'unanimità dei Comuni direttamente coinvolti. I restanti Comuni possono comunque approvare, secondo le modalità di cui al precedente comma, il sostegno generale ai suddetti progetti offrendo la propria collaborazione alla loro promozione.

La Conferenza dei Sindaci può deliberare, anche con modalità telematiche.

Alla Conferenza dei Sindaci partecipa una delegazione dell'Associazione "Cammini d'Etruria", con diritto di voto, in qualità di organizzazione titolare del progetto "Cammino d'Etruria". Potranno essere presenti inoltre, senza diritto di voto, i rappresentanti di tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 5, ed in particolare la Regione Toscana, che collaborano alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra". Alla conferenza partecipano anche i Comuni coinvolti per il tracciato MTB che hanno sottoscritto tale convenzione, hanno diritto di voto solo per le questioni generali di indirizzo e per quelle più direttamente finalizzate alla gestione e promozione del tracciato MTB del "Cammino d'Etruria".

La Conferenza dei Sindaci ha facoltà di scelta per ogni aspetto non previsto dalla presente convenzione, previo consulto con l'Associazione "Cammini d'Etruria".

Art. 9 – Rapporti tra gli Enti convenzionati

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati congiuntamente all'Associazione "Cammini d'Etruria" ha il compito di:

A. definire il programma generale di durata triennale e comunque non superiore a quella della presente convenzione, delle attività necessarie alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra", individuandone le fasi per le quali stabilire specifici piani di attività comuni;

B. adottare, un logo e un'immagine coordinata e coerente con le linee di comunicazione e promozione della Regione Toscana. Il logo è concesso gratuitamente a tutti i soggetti pubblici che ne facciano richiesta motivata;

C. approvare le convenzioni, gli accordi o i rapporti contrattuali da stabilire secondo quanto previsto dal precedente art. 6;

D. formulare indirizzi per la predisposizione, da parte del Comune capofila, di un Piano annuale di attività relativo alle fasi individuate nel programma generale triennale, indicando in un apposito bilancio, le risorse complessive necessarie;

E. approvare il piano annuale di attività e il relativo *budget*, predisposti dal Comune capofila, insieme all'Associazione "Cammini d'Etruria", prevedendone la necessaria copertura finanziaria a carico dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo criteri di riparto della spesa ugualmente approvati;

F. promuovere una uniforme manutenzione del tracciato escursionistico, ciclabile ed equestre in condizioni di ordinaria fruibilità, con manutenzione del fondo, della segnaletica, e dei punti sosta presenti lungo il percorso, proponendo l'adozione degli atti necessari di competenza dei singoli comuni o della gestione associata, avvalendosi del parere dell'Associazione "Cammini d'Etruria";

G. promuovere l'inserimento nel Catasto R.E.T. (Rete Escursionistica Toscana) dei percorsi territorialmente di competenza così come previsto dalla L.R. 17/98, e successivi Regolamento n. 1/r del 09/01/2013, decreto dirigenziale n. 6122 13/12/2013 "procedure operative per la realizzazione della Rete Escursionistica Toscana ed inserimento nel Catasto RET";

H. promuovere tra i soggetti pubblici o privati, laici o religiosi, Pro Loco, titolari delle relative strutture di accoglienza, la gestione coordinata ed in rete degli Ostelli di proprietà pubblica e delle Strutture per ospitalità pellegrina private, secondo gli standard di qualità e di costo adottati dalla Regione Toscana;

Il Piano annuale deve essere concordato con l'associazione "Cammini d'Etruria" e dovrà prevedere, sulla base dell'accordo sottoscritto dalle amministrazioni comunali, i costi che potranno essere riconosciuti ed erogati ai soggetti pubblici o privati collaboratori, in base alle convenzioni eventualmente sottoscritte. Il Piano annuale può contenere indicazioni sui seguenti temi:

- promozione e realizzazione del coordinamento dei soggetti, pubblici o privati che a vario titolo effettuano informazione turistica relativamente al prodotto turistico omogeneo nel suo complesso o a singoli beni, attività o eventi pertinenti o ad esso collegati;
- qualificazione dell'accoglienza con l'organizzazione congiunta di eventi e momenti di animazione;
- l'eventuale organizzazione in forma unitaria per la partecipazione ad eventi di interesse regionale, nazionale ed internazionale;
- il monitoraggio sullo stato di manutenzione degli eventuali percorsi realizzati e della segnaletica ed eventuali modalità di intervento;
- il monitoraggio dell'andamento delle attività previste dalle convenzioni stipulate con i soggetti terzi e di quelle previste dalla presente convenzione;
- l'individuazione delle risorse finanziarie, con relativi criteri di ripartizione a carico dei vari soggetti, nonché le risorse strumentali e di personale necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Ai fini della partecipazione al Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi, i comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a finanziare interamente la quota di cofinanziamento che sarà definita in dettaglio in sede di Conferenza dei Sindaci.

Successivamente alla realizzazione del "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra", ogni Comune per il tratto di propria competenza si impegna a svolgere opere di ordinaria manutenzione del tracciato che permettano una corretta e sicura fruibilità del percorso, seguendo le indicazioni accettate nella Conferenza dei Sindaci.

La copertura dei costi per lo sviluppo del piano generale e del piano annuale di attività dovrà essere espressamente deliberato dalla Conferenza dei Sindaci. Nel caso i Comuni debbano assumere impegni finanziari diretti, ciascun Sindaco, o suo delegato, dovrà esprimere il proprio voto di approvazione del piano (o della singola azione) solo previa approvazione del piano presso la propria Giunta Comunale. I Comuni si impegnano a ricercare le ulteriori risorse che soggetti pubblici o privati potranno mettere a disposizione per la realizzazione dello scopo indicato al precedente art. 3.

Il bilancio triennale del piano di attività di cui all'art. 9, e i *budget* dei piani annuali di attività predisposti dal Comune capofila e approvati dalla conferenza dei sindaci, dovranno tenere distinte le spese di carattere ordinario, ricorrenti e di funzionamento dell'esercizio associato di attività, dalle spese di investimento, di sviluppo e strutturali.

Di norma, le risorse finanziarie destinate dai Comuni convenzionati all'esercizio associato di funzioni, sono gestite dal Comune capofila all'interno del proprio bilancio, nel quale saranno individuate specifiche capitoli di entrata e di spesa.

Per le spese ordinarie e di funzionamento, riconducibili principalmente alle attività di organizzazione, raccolta dati, definizione e progettazione del prodotto turistico, definizione e gestione della *governance* territoriale, pianificazione delle attività e mantenimento della struttura tecnica, queste saranno ripartite sulla base di decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci che faranno riferimento a criteri oggettivi, anche di peso differenziato quali ad esempio, la popolazione residente, la proporzione del percorso insistente sul proprio Comune, e/o in parti uguali fra i comuni convenzionati.

Per le spese relative alle attività di sviluppo, di investimento o strutturali, sia svolte direttamente, sia affidate a terzi, il criterio di ripartizione sarà ugualmente stabilito di volta in volta dalla conferenza dei sindaci collegandolo a parametri, anche di peso diverso, quali:

- i chilometri percorribili in ciascun Comune del "Cammino d'Etruria Pisa-Volterra";

- la popolazione residente.
- la collaborazione, anche economica, di soggetti privati presenti in ciascun Comune.
- la collaborazione delle Associazioni di ciascun Comune alla realizzazione del progetto, associazioni Pro Loco, associazioni culturali, associazioni di promozione, associazioni volontarie.

Le attività e gli interventi di carattere fisico-strutturale, specificatamente previste nei Piani generali e nel piano annuale approvato secondo le modalità sopra indicate, saranno di norma effettuate direttamente da ogni singolo Comune, con proprie risorse o con quelle acquisite da fonti esterne (Regione, Ministero, altre istituzioni pubbliche o private), acquisendole e conservandole nei propri bilanci, senza trasferirle al Comune capofila.

Art. 11 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato, anche in adempimento alle norme sulla trasparenza degli atti di cui al D.Lgs 33/2013 e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art. 12 – Controversie relative all'applicazione della convenzione

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 13 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti che regolano l'esercizio associato di attività e funzione degli EELL e a quelle nella materia oggetto della convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 14 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto